

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.

La presente legge istituisce il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, definendone nel dettaglio il perimetro.

Tra le **finalità** che si perseguono con l'istituzione del Parco, assumono rilievo:

- la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, delle preesistenti edilizie storiche ed emergenze architettoniche;
- il recupero di aree degradate;
- la promozione della agricoltura biologica;
- la promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale.

Fra i numerosi **"obiettivi gestionali"**, possono invece menzionarsi:

- il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area;
- la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione
- la gestione dei siti della Rete natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco.

Per quanto riguarda la disciplina dei mezzi di pianificazione ed attuazione: si rinvia alla legge regionale n. 6 del 2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", chiarendo che i principali strumenti operativi sono: i progetti di intervento particolareggiato; il Regolamento del Parco; il Programma triennale di tutela e valorizzazione.

L'ente di gestione è rappresentato da un Consorzio obbligatorio, costituito dalle Province di Bologna e Ravenna, dai Comuni nel cui territorio ricade il perimetro del Parco e dalle Comunità montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno; l'atto di costituzione dell'Ente di gestione deve essere approvato dalla Giunta Regionale, sulla base di una proposta formulata d'intesa fra tutti gli enti che vi partecipano. Anche per quanto concerne il funzionamento e l'attività

dell'Ente di gestione la legge rinvia integralmente alla disciplina della L.R. n. 6 del 2005.

La legge suddivide il territorio del Parco in quattro zone:

1. Zona A: comprende le aree superficiali che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio;
2. Zona B: comprende le aree superficiali ad elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola;
3. Zona C: comprende le aree immediatamente circostanti l'emergenza gessosa, caratterizzate da agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui habitat naturali;
4. zona area contigua, di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile, contraddistinta da: agricoltura specializzata, con minore diffusione degli habitat naturali residui; tratti di corsi d'acqua che attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture; centri abitati sorti sull'emergenza gessosa o nelle sue vicinanze, ad essa comunque strettamente connessi.

Per ciascuna di tali aree vengono fissate le "norme di salvaguardia", stabilendo quali attività sono vietate e quali consentite, fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco.

In particolare, nella zona A l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria; l'accesso è consentito esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione.

Fra i molti divieti vigenti nella zona B devono invece menzionarsi quelli inerenti: la costruzione di nuove opere edilizie; l'apertura di nuove strade ad uso pubblico e la pratica del campeggio libero. Fra le attività espressamente consentite, invece, figurano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, che non comportino modifica delle destinazione d'uso, nonché la realizzazione di infrastrutture di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Anche nella zona C, come nella zona B, sono vietate l'apertura di nuove strade ad uso pubblico, l'attività venatoria e la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo. E' però molto più vasta l'area delle opere consentite, tra le quali figurano sia la

realizzazione di nuovi edifici, che siano destinati esclusivamente all'esercizio delle attività agricole (e dei quali deve essere dimostrato il reale fabbisogno tramite uno specifico Piano di sviluppo aziendale), sia la realizzazione di infrastrutture di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nell'area contigua, infine, si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatta eccezione per alcune attività che sono espressamente vietate; tra di esse figurano la modifica, l'alterazione e l'accesso non regolamentato a grotte e a cavità naturali, a doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei.

Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi ammessi dalle norme di salvaguardia per le diverse zone vengono trasmessi da parte degli Enti competenti per l'autorizzazione all'Ente di gestione del Parco, che deve rilasciare un nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni (scaduto il quale il nulla-osta si intende rilasciato positivamente).